

Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano
Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257
Cell. 347.7746751
Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

Tribunale Civile di Oristano

Sezione Lavoro

Ricorso ex art 414 cpc

Alias Stefania nata a San Gavino Monreale il 27/08/1981, residente a Cabras, Via Tevere n. 25, C.FLSASFN81M67H856S, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Oristano, Via A. Diaz, 64, presso e nello studio dell'avv.to Robert Sanna, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (Cf 80185250588);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, piazza Galileo Galilei n. 36, (Cf 80012550929);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Provinciale di Oristano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Oristano, Via Lepanto snc (Cf. 80004310951); tutti *ex lege* rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 – Cagliari.

resistenti

nonché nei confronti

di tutto il personale docente assunto in ruolo con incarichi a tempo indeterminato su posti di insegnamento di Lingua Inglese per gli a.s. 2016-2017 e 2017-2018 nella Provincia di Oristano relativi alla scuola primaria senza possedere il relativo titolo di specializzazione

controinteressati

Premesso che

- La Ricorrente è in possesso del titolo di studio di Laurea in Lingua e



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

Letteratura Straniera conseguito nell'anno 2007. (All. 1)

- La Prof. Alias è iscritta al primo posto dell'elenco degli Idonei all'Insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria, sia ai fini dell'immissione in ruolo che delle nomine annuali; (All. 2)
- Inoltre, risulta iscritta al primo posto della graduatoria di prima fascia dell'Istituto Comprensivo di Simaxis per l'insegnamento dell'Inglese nella scuola Primaria;
- Con provvedimento dell'USP di Oristano in data 12.09.2016 si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato, dalle GAE, presso l'Istituto Comprensivo di Simaxis della Prof. Murru Maria Laura, nata il 06.10.1971, assunta in Ruolo su posto Comune. In sede di trasferimenti la Murru è stata trasferita dall'IC di Simaxis alla scuola Codice OREE82101Q – Ales-Pau-Simala-Curcuris-Gonosdina, come Insegnate di Lingua Inglese (All. 3)
- Con richiesta di accesso agli atti in data 21.09.2016 la Prof. Alias, avendo avuto conoscenza del fatto che l'Insegnante Murru Maria Laura veniva utilizzata presso l'I.C. di Simaxis per l'insegnamento della Lingua Inglese, chiedeva copia del provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico avesse incaricato la Docente senza titolo ad insegnare come specialista di Lingua Inglese; (All. 4)
- Con nota di riscontro del DS dell'IC di Simaxis si dava atto che l'individuazione della Docente per l'insegnamento della Lingua Inglese era stato fatto dall'USP di Oristano; (All. 5)
- In data 04 agosto 2017, la situazione sopra esposta si è ripetuta, con il passaggio in ruolo dell'insegnante Claudia Mura (riservista), inserita in Gae nel 2014 posizione 115° con 17 punti, senza abilitazione per l'inglese. Alla predetta insegnante è stata attribuita dall'USP di Oristano, la cattedra presso l'I.C. di Samugheo, presso la quale la stessa viene utilizzata per l'insegnamento della Lingua Inglese, come si evince dalla circolare n. 20 del 28.09.2017 a firma del DS dell'IC di Samugheo. (All. 6)
- In virtù della situazione sopra esposta la Prof. Alias Stefania, pur in possesso dei requisiti prioritariamente richiesti per l'assunzione a tempo indeterminato, si è dovuta “accontentare” di sottoscrivere solo contratti a tempo determinato, sia



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

per l'anno 2016/2017 sia per il corrente anno scolastico; (All. 7)

- A causa della mancata assunzione in ruolo a tempo indeterminato presso le suindicate sedi disponibili, la **Alias, prima in graduatoria e in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento della lingua inglese**, si vede oggi costretta nello scomodo e infelice ruolo di precaria, con possibilità di stipula di soli contratti a tempo determinato che, stante la loro provvisorietà, costringono la stessa a vivere in una situazione di palese aleatorietà e incertezza, con tutti i gravi e facilmente comprensibili pregiudizi che ne derivano, soprattutto se si consideri che della sua famiglia fa parte, oltre al marito, anche un figlio minore, di appena 5 anni, che sarà destinato a subire gli effetti pregiudizievoli per il suo corretto sviluppo psico-fisico derivanti dalla mancanza di stabilità lavorativa della madre e, quindi, di orari certi di assenza dall'ambiente familiare.
- Pertanto, emergono palesi le esigenze di tutela urgente sottese al presente ricorso nanti il Giudice del Lavoro, individuato quale Giudice competente sulla scorta del vigente dettato normativo di cui all'art. 63 del D.Lvo 165/2001, come confermato dal prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014; Consiglio di Stato, Sentenze n° 3415/2015; n° 5794/2014; n° 5085/2001;)

Diritto

A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 20 L. 107 del 2015 e dell'art. 11 D.M. 235/2014

- Dall'esposizione fattuale che precede emerge palese la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. 107/2015, commi 20 e dell'art. 11 D.M. 235/2014. L'art. 1 comma 20 della Legge 107/2015 dispone testualmente che *“Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.”*
- Il tenore letterale della citata disposizione è chiaro nel privilegiare il requisito



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

della specializzazione, inteso come possesso di adeguato titolo abilitante, per l'insegnamento della Lingua Inglese nella scuola Primaria, ammettendo all'insegnamento solo quei Docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di tale disciplina per la Scuola primaria o, in alternativa, Docenti abilitati anche per gradi superiori, a condizione che questi ultimi partecipino ad adeguati piani di formazione abilitanti per la Scuola Primaria.

Nel caso che ci consta risulta palese la violazione del dato normativo suesposto, considerato che le Insegnanti Murru Maria Laura e Mura Claudia che sono state immesse in ruolo a tempo indeterminato e che vengono utilizzate per l'insegnamento della Lingua Inglese risultano assunte su posto Comune: trattasi quindi di Docenti prive della abilitazione e specializzazione *ex lege* richiesti per l'insegnamento della disciplina in oggetto. Questi sono gli unici due nominativi conosciuti dalla Alias, ma nulla esclude che possano essere state disposte altre assunzioni alla stessa non conosciute.

La perentorietà e chiarezza del citato comma 20 dell'art. 1 L. 107 del 2015 supera sicuramente il disposto di cui all'art. 5 del DPR 81 del 2009, a mente del quale “ *L'insegnamento della lingua inglese e' affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalita' definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.*”. Questa disposizione consentiva, dunque, di poter utilizzare per l'insegnamento della Lingua Inglese anche Docenti non specificamente abilitati, previa frequenza da parte degli stessi di appositi corsi di formazione.

A parere della scrivente difesa la portata di questa disposizione è superata, in



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

logico e coerente discorso secondo il quale *lex posterior derogat priori*, dalla portata ben più stringente **dell'art. 1 comma 20 della L. 107 / 2015, che indica quale unico criterio da seguire per l'insegnamento della Lingua Inglese nella scuola Primaria quello del possesso dello specifico titolo abilitante.**

Ma non basta, il possesso di specifico titolo abilitante viene richiesto anche dal DM 235/2014 per l'aggiornamento delle Gae e anche dal regolamento delle supplenze valido per le nomine da DS: entrambi prevedono questi requisiti per insegnamento dell'inglese alla primaria.

Secondo l'Art. 11 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 235 del 2014:

“Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.”

Dello stesso tenore il **Regolamento delle supplenze valido per le nomine da DS, pubblicato dal MIUR in data 01.09.2016 (Prot. 24306)** che richiama espressamente le disposizioni del DM 131/2007, secondo il quale i posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall'art.7, comma 8 del DM 131/2007, saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto.

Ai sensi dell'art 7/8 del DM 131/07 le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite:

- Ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera;

- Ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;

- Agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi.

- A coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.

Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

Le supplenze da conferire ai sensi dell'art. 7, comma 8, sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati. La nota Ministeriale n. 15551/2007 nel merito aggiunge: "Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria: Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti". **Pertanto, per l'insegnamento delle ore di lingua queste vanno assegnate al personale specializzato, così come disposto nel D.M. 131/2007** e l'insegnamento per le ore di posto comune a personale in possesso di abilitazione per la scuola primaria, quindi con precedenza rispetto a quello in possesso del solo titolo di studio.

B) Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione.

- Da quanto sopra esposto emerge, altresì, la palese violazione del diritto di uguaglianza formale e sostanziale nonché del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex artt. 3 e 97 della Costituzione, determinando così l'illegittimità delle proposte di assunzione delle Docente Murru e Mura, nonché



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

di eventuali altre assunzioni disposte alla pari di queste in assenza di requisiti, che, pertanto, dovranno essere annullate, così come tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, con assunzione in ruolo a tempo indeterminato, per l'insegnamento della Lingua Inglese, dell'odierna ricorrente.

C) Risarcimento danni.

- Infine, la situazione sta creando notevoli danni di natura economica, patrimoniali e non patrimoniali a carico della signora Alias, determinati dal fatto di non essere stata assunta in ruolo a tempo indeterminato, pur risultando in possesso dei requisiti a tal fine richiesti. I danni patrimoniali sono facilmente comprensibili e ravvisabili nella mancanza di certezza della retribuzione “sicura”, oltre che nella ingiustificata compressione delle aspettative previdenziali e pensionistiche della ricorrente.

I danni non patrimoniali vanno invece individuati nella situazione di stress psico-fisico che il ricorrente deve sopportare nell'affrontare, a causa di un provvedimento formalmente e sostanzialmente viziato, la situazione sopra descritta.

Tutto ciò premesso, Alias Stefania, *ut supra* rappresentata e difesa ricorre all'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. cpc, previ accertamenti e dichiarazioni occorrente e fatti salvi i diritti acquisiti:

Accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente, sulla base dei titoli dalla stessa posseduti, all'immissione in ruolo e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria alle dipendenze del MIUR e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione di definitivo annullamento e/o risoluzione di tutti gli atti presupposti e consequenziali, definitivamente disporre l'immissione in ruolo/assunzione a tempo indeterminato della Docente Alias Stefania presso una delle sedi disponibili della Provincia di Oristano e/o presso una delle sedi nella quali si è proceduto alla copertura del posto in oggetto con assunzione di



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

insegnanti privi dei requisiti *ex lege* richiesti, sempre presso la Provincia di Oristano, con condanna del MIUR dell'USR Sardegna e dell'USR Sardegna Ambito VIII di Oristano all'adozione di ogni provvedimento necessario ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti emanandi dall'intestato Tribunale.

Condannare il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito di Oristano al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e *patendi* dal ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa.

Vinte le spese e le competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ad istruzione del giudizio si producono i seguenti documenti:

- 1) Certificato di Laurea;
- 2) Graduatorie ad esaurimento – GAE – aggiornate al 06.09.2016;
- 3) Provvedimento USP Oristano assunzione Docente Scanu Laura;
- 4) Richiesta accesso agli atti e allegata risposta DS IC Simaxis;
- 5) Nota DS Simaxis del 26.09.2016
- 6) Circolare n. 20 IC Samugheo;
- 7) Contratti a tempo determinato a.s 2016-2017 e 2017-2018;
- 8) L. 107/2015;
- 9) DM 235/2014;
- 10) Regolamento supplenze del 01.09.16 Prot 2436;
- 11) Decreto-ministeriale-13.06.07-n.131;
- 12) Autocertificazione Stato di Famiglia con allegata documentazione reddituale ;

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Alias Stefania, come sopra rappresentata e difesa

PREMESSO CHE

Nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato nella provincia di Oristano, per gli a.s. 2016-2017 e 2017-2018 nella scuola primaria e nella scuola



Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano

Tel./Fax 0783.766086 - Fax 2: 1786020257

Cell. 347.7746751

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

dell'infanzia, sprovvisti di titolo di specializzazione per l'insegnamento della
Lingua Inglese

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione del presente Ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. mediante pubblicazione dello stesso sul sito del MIUR, nonché sull'albo pretorio del USR Sardegna e dell'USP di Oristano

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e il contributo unificato è di € 259,00 che non vengono versati in quanto la Ricorrente non supera i limiti di reddito previsti ex lege, come da autocertificazione allegata (All. 12).

Oristano, lì 20.10.2017

Avv. Robert Sanna

